

# ISTRUZIONI PER I GUARDAPESCA

A.E.O.P.





## ISTRUZIONI ELEMENTARI PER I GUARDAPESCA IN ACQUE DOLCI

Il Guardapesca ancorché in possesso di regolare autorizzazione prefettizia (decreto) potrà far servizio da solo quando conosca perfettamente le leggi ed i regolamenti che disciplinano la pesca ed abbia fatto un adeguato tirocinio assieme ad altro agente esperto. E non prima.

### DEL COMPORTAMENTO

*Premessa:* Generalmente chi copre una carica propende - dirò così per naturale istinto - ad ostentare questo suo potere, con un atteggiamento < *autoritario* >. Se trattasi di persona altolocata, che occupa posizione di comando, l'atteggiamento < *autoritario* >, non solo è giustificato, ma si può dire anche costituisca una forma appropriata, allo stesso modo che al militare di grado elevato compete un'aria particolarmente < *marziale* >.

In ogni caso però il contegno *autoritario* non va disgiunto da quella forma di urbanità e di educazione che ispira, in uno col rispetto, la simpatia e che avvicina, anziché allontanare, i subalterni e gli interlocutori.

Il guardapesca, che è soltanto agente di polizia, non dovrà assumere atteggiamento *autoritario* quando si presenta ai pescatori.

### COME PRESENTARSI

Il guardapesca non ha a che fare con persone *armate* come invece succede al guardacaccia; tutt'al più il pescatore disporrà del remo, della pertica, della fiocina, della canna, che non sono armi pericolose; è vero che spesso anche la ronca (od il falchetto) è la compagna inseparabile del pescatore fluviale, ma comunque tutti questi arnesi non si possono paragonare alla rivoltella di cui l'agente è munito. Egli si trova quindi in posizione di superiorità e, nella normalità dei casi, non ha a temere violenze.

Pertanto egli si presenterà con un atteggiamento semplicemente *serio e corretto*; esibirà anzitutto la propria tessera di riconoscimento prima che gli venga richiesta. Soltanto questa formalità perché è assai importante. Infatti l'agente ha il diritto di esigere che il pescatore risponda alle interrogazioni e soddisfi alla prima richiesta che è quella di *mostrare la licenza*, solo dopo aver provata la propria facoltà di esercitare questo diritto. In mancanza di tale prova il pescatore può rifiutarsi di obbedire ed anche di rispondere.

Sovente il guardapesca in borghese trascura questo suo primo dovere, oppure si limita a mostrare, quando ne è fornito, il distintivo approvato dalla Questura (art. 254 Regol. per l'esecuzione della Legge P.S. 6-5-1940, n. 635). E' un errore grave perché egli è tenuto a farsi riconoscere con un documento munito di fotografia, e lo farà con contegno *serio e corretto, senza alterigia e senza montare in autorità* e tanto meno fare la < faccia feroce >.

Se è conosciuto, meglio; egli riporrà in tasca la tessera senza bisogno di darla in visione; se non è conosciuto o si finge di non conoscerlo, eviterà di doverla esibire a richiesta del pescatore e di trovarsi così, sia pure per un momento, nella *umiliante posizione di inquisito*.

Sentirsi dire: < Ma lei chi è? > non è cosa piacevole per un agente di polizia, ed ancor meno gradito riesce non potersi opporre a che il pescatore esamini, magari con ostentata e provocante attenzione,



La tessera quasi avesse dei dubbi sulla autenticità di un documento che si è tardato troppo a mostrare in piena luce.

Esempio: *-Buon giorno signore (dà in visione la tessera aperta), sono il guardapesca Tale... al servizio del Consorzio... La prego di mostrarmi la sua licenza >.*

Vi sono dei casi in cui conviene al guardapesca conservare per un certo tempo, l'incognito; ma comunque il primo atto da compiere, una volta giunto il momento di esercitare il suo mandato, sarà sempre quello di *farsi conoscere col documento alla mano.*

## COME COMPORTARSI

Il guardapesca deve prefiggersi di conservare *sempre ed in qualsiasi caso* l'atteggiamento iniziale *serio e corretto* e di mai modificare il tono della voce. Se l'antagonista si eccita e strilla, a maggior ragione l'agente dovrà *restare impassibile e rispondere con calma e compostezza*. Deve fare il possibile per evitare discussioni e se ciononostante l'avversario vuol sostenere una propria tesi difensiva, il guardapesca lo lascerà dire limitandosi a rispondergli: *< Se ha delle buone ragioni da far valere, le esporrà nella sede opportuna >*. E nulla più.

Se qualche scalmanato trascende con parole offensive egli si limiterà ad ammonirlo così: *< Stia attento ai termini, altrimenti mi costringerà ad aggravare la sua posizione denunciandola anche per oltraggio >*. Nel dire ciò riprenderà in mano il libretto del verbale e la matita, pronto ad iscriverci la nuova imputazione.

Sebbene le situazioni in cui il guardapesca può trovarsi, siano infinite perché variabilissimi l'umore, l'educazione ed il morale dei contravenuti, nella maggioranza dei casi l'agente di poche parole disarmava l'avversario, salvaguarda il proprio prestigio e risparmia assai tempo e fiato.

Non è affatto una esagerazione dire che ad un guardiano parolaio è di molto preferibile un muto. La mimica vale più della parola per chi deve accertare, dopo la verifica della licenza, la regolarità del sistema di pesca, degli attrezzi impiegati e del pesce pescato.

Rari sono i casi in cui occorra procedere ad un vero e proprio interrogatorio. Generalmente le interrogazioni superflue irritano, ragione per cui bisogna che l'agente si limiti a domandare solo ciò che gli è strettamente indispensabile sapere.

## LA RICHIESTA DELLE GENERALITÀ'

Al pescatore sorpreso senza il documento di *< licenza >* il guardapesca è costretto a chiedere le generalità; da ciò deriva talvolta una situazione difficile.

L'uomo in difetto sente d'istinto nell'animo un'ancora di salvezza e vi si aggrappa tanto tenacemente, quanto maggiore è lo spauracchio della sanzione applicabile come conseguenza del reato imputatogli. Egli accecato dalla speranza di cavarsela a buon mercato, non vede e quindi non valuta il pericolo maggiore che gli può derivare da tale precaria difesa, ed è indotto a declinare generalità false ad anche a rifiutarsi di darle. Nel primo caso il guardapesca ne prenderà nota senza manifestare il minimo sospetto, limitandosi a trascrivere i dati completi: nome, cognome, ed eventuale nomignolo, paternità, maternità, compreso il cognome della madre, anno, mese e luogo di nascita, residenza.



Quando il <prevenuto inventa, è generalmente abbastanza pronto nel rispondere, ma anche nel caso di titubanza, l'agente dovrà restare impassibile, *con lo sguardo sempre rivolto sul foglio e mai sull'interrogato*. Dopo di ciò, intascato il libretto, come avesse ultimato il proprio compito, cambierà atteggiamento, mettendosi a conversare con bonomia del più e del meno.

Passato un certo tempo sortirà di tasca il libretto e fingendo difficoltà nel rileggere, si farà ripetere le generalità, e questa volta *fissando bene negli occhi l'interlocutore*. A meno che s'abbia a che fare con un delinquente scaltrito, l'astuzia riesce e, sotto la minaccia delle più gravi sanzioni, il prevenuto finirà per confessarsi. Per il delinquente scaltrito, ci vuol altro.

In entrambi i casi l'agente dovrà tenerlo d'occhio, seguirlo a distanza e fare tutto il possibile per identificarlo, interrogando gente del sito, fino ad avere un qualche valido indizio.

Vi è un mezzo che talora conviene tentare per smascherare il delinquente che ha dato generalità false o si è rifiutato di darle: divenire la sua *ombra* ostentando la più ferma decisione di non *mollarlo* più, fino alla porta della sua casa; perché è presumibile che egli debba presto o tardi

rincasare. Naturalmente *l'ombra è muta e sorda*, il che insegna come, pure in questo frangente, al guardapesca convenga tacere e restare insensibile a qualsiasi protesta dell'avversario. Ciò vale, beninteso, per quando non vi sono testimonio, se ce ne sono, costoro appartengono alla risma del pedinato. Ma è questo il caso più frequente.

## RIEPILOGO

Il guardapesca deve abordare i pescatori con atteggiamento *serio e corretto*; esclusa quindi l'alterigia e l'autoritarità e conservare sempre inalterato questo atteggiamento.

Presentarsi esibendo la propria tessera di riconoscimento.

Parlare con tono *urbanamente risoluto* senza alterigia (il tono prepotente è condannabile quanto quello confidenziale) e mai alterarlo.

Non discutere col prevenuto e spendere le parole strettamente indispensabili.

*Far apprezzamenti, sconfinare dai limiti del tema contravvenzionale, polemizzare per far sfoggio di erudizione o di furberia, insinuare sospetti non provabili, ecc., ecc., sono dimostrazione di uno zelo eccessivo, peperò dannoso e condannabile.*

## CASI CONTRAVVENZIONALI

### **Pesca senza licenza (per non averla conseguita):**

Artt. 22 e 37 del T.U. 8.10.1931 n. 1604 e successive modificazioni. Questa infrazione deve essere denunciata anche alla competente Intendenza di Finanza a sensi dall'art. 6 del R.D.L. 11.4.1938 n. 1183, per l'applicazione della pena prevista dal primo comma dell'art. 10 del T.U. sulle concessioni governative 1.3.1961 n. 121.

### **Pesca senza licenza per averla dimenticata a casa:**

Artt. 22 e 37 del T.U. 8.10.1931 n. 1604 e successive modificazioni.



**Pesca in acque riservate, escluse quelle non comunicanti con le pubbliche, senza il permesso dell'avente diritto:**

Art. 33 T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604 e successive modificazioni.

**Pesca di frodo in acque riservate racchiuse (non comunicanti con le pubbliche):**

Art. 33 T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604, e successive modificazioni.  
Art. 624 codice penale (furto).

**Pesca o commercio di pesce novello o di misura inferiore a quella prescritta:**

Art. 16 del Regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R.D. 22.11.1914 n. 1486.

**Pesca o commercio di pesci nell'epoca del loro divieto:**

Art. 13 R.D. 22.11.1914 n. 1486

**Sbarramenti capaci di impedire il passaggio dei pesci:**

Art. 7 T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604 e successive modificazioni e art. 4 Legge 20.3.1940 n. 364.

**Prosciugamenti, deviazioni, sommovimento del fondo:**

Art. 7 R.D. 22.11.1914 n. 1486.  
Per le deviazioni anche art. 632 Codice penale.

**Negligenza nella manutenzione e funzionamento delle scale di monta, e nell'adempimento delle norme prescritte per le derivazioni di acque:**

Art. 10 T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604, e successive modificazioni.  
Art. 6 R.D. 22.11.1914 n. 1486.

**Versamento di rifiuti industriali in acque aperte senza la prescritta autorizzazione:**

Art. 43 Decreto Presidente della Repubblica n. 987 del 10.6.1955.

**Inosservanza delle prescrizioni del Prefetto o del Presidente della Giunta provinciale, per lo scarico di rifiuti industriali in acque aperte:**

Art. 43 Decreto Presidente della Repubblica n. 987 del 10.6.1955.



### **Pesca con esplosivi:**

Art. 6 T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604, e successive modificazioni.

Artt. 678, 679 e 680 Codice penale; art... 83, 98 e 105 Regolamento del 6.5.1940 n. 635 per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S.

Art. 2 del T.U. sulle disposizioni penali per il controllo delle armi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1184 del 19.8.1948.

### **Pesca con veleni , stupefacenti o corrente elettrica:**

Art. 6 T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604, e successive modificazioni.

Per la pesca con corrente elettrica anche art. 1, ultimo comma, del R.D.L. 11.4.1938 n. 1183

### **Raccolta o commercio di pesci o altri animali acquatici catturati con esplosivi, veleni, stupefacenti o corrente elettrica:**

Art. 6 T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604, e successive modificazioni.

### **Pesca con fonti luminose nelle acque correnti:**

Art. 9 R.D. 22.11.1914 n. 1486, modificato dall'art. 50 del Regolamento approvato con R.D. 29.10.1922 n. 1647.

Infrazione perseguibile nei casi in cui l'impiego delle fonti luminose è vietato dai regolamenti presidenziali o ministeriali o prefettizi, che stabiliscono quali sono gli attrezzi consentiti.

### **Detenzione di esplosivi in luoghi di pesca:**

Art. 11 R.D. 22.11.1914 n. 1486.

### **Adoperare o collocare reti od attrezzi da pesca a distanza inferiore di quaranta metri dalle scale di monta, graticci e simili delle macchine idrauliche, ponti, sbocchi di canali e a monte dei molini natanti:**

Art. 8 R.D. 22.11.1914 n. 1486.

(In considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, il Presidente della Giunta Provinciale ha le facoltà di ridurre la distanza sopra indicata.



**Pesca durante i prosciugamenti (asciutte) completi ed incompleti, di corsi o bacini, sia pubblici che privati comunicanti con i pubblici:**

Art. 7 R.D. 22.11.1914 n. 1486.

**Pesca con attrezzi non elencati nei regolamenti (proibiti):**

Art. 9 R.D. 22.11.1914 n. 1486, modificato dall'art. 50 R.D. 29.10.1922 n.1647.

Decreto prefettizio o ministeriale o presidenziale, che stabilisce quali sono gli attrezzi consentiti e il loro modo d'uso.

**Pesca con le mani frugando sotto le rive o nel fondo dei discorsi o bacini d'acqua:**

Art. 9 R.D. 22.11.1914 n. 1486, modificato dall'art. 50 del R.D. 29.10.1922 n. 1647.

Infrazione perseguibile nei casi in cui l'impiego delle mani è vietato dai regolamenti presidenziali, ministeriali o prefettizi che stabiliscono quali sono gli attrezzi consentiti.

**Detenzione di reti atte alla cattura del fregolo e del pesce novello anche se non scoperte nell'atto di pescare:**

Art. 38, secondo comma, T.U. approvato con R.D. 8.10.1931 n. 1604, e successive modificazioni.

Art. 57, ultimo comma, R.D. 29.10.1922 n. 1647.

(Queste reti sono sempre soggette a confisca e distruzione).

**Pesca con unione di più reti oltrepassando la misura prescritta:**

Art. 9, secondo comma, R.D. 22.11.1914 n. 1486, modificato dall'art. 50 del R.D. 29.10.1922 n. 1647.

**Raccolta o commercio di uova di pesce:**

Art. 18 R.D. 22.11.1914 n. 1486.

**Introduzione di nuove specie senza permesso:**

Art. 19 R.D. 22.11.1914 n. 1486 e art. 50 Decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 10.6.1955.

**Commercio o trasporto di pesci che hanno servito alla fecondazione artificiale autorizzata, senza i prescritti contrassegni (piombi):**

Art. 14 R.D. 22.11.1914 n. 1486.



**Pesca dal 1° febbraio al 30 maggio, nei fiumi e nei canali sino ad un chilometro a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni salsi litoranei con il mare:**

Art. 2 del Decreto Ministeriale 19.10.1939.

(A sensi dello stesso art. 2 del suddetto Decreto Ministeriale, il divieto non si applica alla pesca esercitata con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive).

**Pesca nei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua o tratti di essi, in cui la pesca è vietata e sensi dell'art. 15 del R.D. 22.11.1914 n°1486 e dell'art 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n.° 987 del 10.6.1955:**

Infrazione all'Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale con la quale il divieto è stato disposto.

**Pesca in località di bacini o corsi d'acqua dichiarati zona di frega per i pesci a sensi dell'art. 7 del R.D. 22.11.1914 n.° 1486:**

Infrazione all'ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale con la quale il divieto è stato disposto.

**Collocamento di un apparecchio da pesca dove già si trovi collocato altro apparecchio a distanza inferiore al doppio della lunghezza del più grande di essi:**

Art. 12, ultimo comma, R.D. 22.11.1914 n. 1486.

**Danneggiamento:**

Art. 635 Codice penale.

**Trasporto e commercio di pesce gatto vivo:**

Infrazione all'art. 19 Regolamento 22.11.1914 n. 1486 e R.D. 2.3.1931 n. 442.

## **ATTEGGIAMENTO DI PESCA**

E' da ritenere che il semplice atteggiamento di pesca possa equipararsi all'esercizio vero e proprio della pesca (come è definito dalla legge sulla caccia).

Naturalmente deve apparire da circostanze di luogo e di tempo e dal possesso di attrezzi atti alla pesca, l'intenzione di ricercare o attendere i pesci per impossessarsene (*Cigolini e Mittner*).



## DELLE < INFRAZIONI > E DEI < DELITTI >

### Delle infrazioni.

Sono < infrazioni semplici > alle leggi ed ai regolamenti di pesca gli atti il cui compimento non ha ripercussioni dannose sull'integrità delle acque e degli animali acquatici.

Sono < infrazioni semplici >:

La pesca senza licenza.

La pesca in acque riservate senza il permesso dell'avente diritto.

La raccolta casuale degli animali acquatici uccisi con veleni, stupefacenti, esplosivi e corrente elettrica, a distanza del luogo di uccisione.

La pesca in acque riservate chiuse non fatta a scopo di bottino, ma per passatempo.

L'inosservanza della disciplina di pesca in acque riservate chiuse.

La cattura casuale con l'amo di pesci vietati per tempo o misura.

Questi atti vanno repressi in quanto costituiscono una forma di indisciplina condannabile; ma il loro perseguimento non costituisce il compito specifico del guardapesca consorziale il quale è preposto particolarmente alla salvaguardia della integrità e fertilità delle acque, nonché degli animali in esse viventi.

Reprimere le evasioni fiscali e tutelare un interesse di privati è compito specifico di altri agenti, mentre per il *guardapesca* ciò costituisce, mi sembra, una perdita di tempo ed una dispersione di energia che va a danno dell'obiettivo principale a assai più importante, che è quello, ripeto, di tutelare le acque ed i pesci nell'interesse generale.

Sono < infrazioni gravi > gli atti dal cui compimento può derivare un danno indiretto al patrimonio ittico, e cioè:

Il commercio di pesce novello o di misura inferiore alla prescritta.

Il commercio di uova di pesce.

Il commercio del pesce gatto vivo.

L'inosservanza delle norme prescritte per le derivazioni di acque.

Le negligenza nella manutenzione delle scale di monta con pregiudizio del loro perfetto funzionamento.

Il versamento in acque aperte di rifiuti di fabbrica non propriamente tossici, ma capaci di alterare lo stato biologico dell'ambiente.

La pesca durante le asciutte.

Sono < infrazioni gravissime > gli atti il cui compimento produce un danno diretto e grave, e cioè:

La pesca del pesce novello o di misura inferiore alla prescritta.

Gli sbarramenti, i prosciugamenti ed i sommovimenti dei fondi.

Servirsi delle scale di monta quali trappole per catturare i pesci.

Collocare reti OD attrezzi di ampia capacità catturante a meno di 40 Mt. Dalle scale di monta, sbocchi di canali, mulini, ecc.

La pesca con attrezzi vietati.

La raccolta delle uova di pesci.

L'introduzione di nuove specie senza permesso,.



## **Dei delitti.**

Sono < delitti > perché costituiscono un vero attentato alla integrità delle acque ed alla consistenza del patrimonio piscicolo:

La pesca con sostanze venefiche e stupefacenti.

La pesca con esplosivi.

La pesca con corrente elettrica.

Il riversamento in acque aperte dei rifiuti di fabbrica tossici.

Il compito del guardapesca consorziale, consiste nel perseguire soprattutto le infrazioni più gravi e gravissime, nonché i delitti e, per quanto possibile, prevenirli.

Le prevenzioni di questi atti dannosi o dannosissimi è ancora più importante della loro repressione, perché il prevenire significa < salvare > mentre reprimere vuol dire < castigare > senza che il castigo serva ad indennizzarci del danno arrecato al patrimonio della Nazione.

## **COME VA INTIMATA LA CONTRAVVENZIONE**

Accertata la sussistenza della violazione delle norme di legge (estremi del reato), il guardapesca procede sul posto al processo verbale che consiste:

- 1) nel notificare al contravvenuto chiaramente ed esaurientemente le norme di legge violate;
- 2) nel dichiararlo in contravvenzione ;
- 3) nel procedere al sequestro dei corpi atti a comprovare in giudizio la sussistenza del reato;
- 4) nel prendere nota dei reati dati occorrenti per redigere il verbale scritto.

E' procedimento irregolare e pregiudizievole non attenersi scrupolosamente alla procedura sopra indicata.

Il guardapesca che non si dimostra ben deciso a procedere secondo il dovere gli impone ed assume un contegno incerto od accomodante - adottato sia pure allo scopo di evitare incresciose discussioni - genera nel prevenuto la speranza del perdono e, quel che è assai peggio, di una possibile transazione magari illegale.

Illusione questa dannosa assai per il prestigio dell'agente e possibile origine di complicazioni.

Quando il guardapesca non è in grado di accertare con sicurezza la sussistenza del reato od essendo solo, non può raccogliere prove o testimonianze, non deve intimare contravvenzione, ma limitarsi a prendere nota delle generalità e dei fatti

Per poi far rapporto ai superiori e svolgere più tardi le eventuali ulteriori indagini.

Ma anche in questo caso egli deve comportarsi come se si trattasse di un regolare processo verbale; in tal modo la sua azione avrà, se non altro, benefico effetto intimidatorio.



## DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

Il verbale di contravvenzione è l'atto di accusa e ciò basta per dimostrare quanta importanza abbia la sua compilazione.

Esso dovrà indicare:

- 1) le generalità precise e complete, nonché l'esatto indirizzo del contravvenuto;
- 2) il giorno, l'ora e la località dove è stato commesso il reato;
- 3) la denominazione del corso o bacino d'acqua;
- 4) i particolari precisi relativi al reato ed alla sua scoperta;
- 5) la legge violata e relativi articoli;
- 6) le informazioni sul comportamento del prevenuto;
- 7) le generalità degli eventuali testimoni;
- 8) l'elenco dei corpi di reato sequestrati;
- 9) il peso del pesce eventualmente sequestrato e la sua destinazione;
- 10) eventuali annotazioni rilevate sul libretto di licenza riguardanti precedenti condanne;
- 11) sede dell'Amministrazione alla quale il verbale verrà inoltrato;
- 12) per le contravvenzioni fiscali indicare di aver trasmessa la copia alla Intendenza di Finanza.
- 13) Nome e cognome dell'agente verbalizzante e la sua firma autografa.

L'esposizione dei particolari di cui al capo 4) dovrà essere chiara, precisa, breve e soprattutto *coscienziosa*.

Il comportamento del prevenuto, anche se indisciplinato ed irritante non deve influire sulla esposizione dei particolari relativi al reato.

Il Magistrato giudicante, con la semplice lettura del verbale, è sfavorevole al guardapesca, ne beneficerà il prevenuto e scapiterà l'agente.

Non poche assoluzioni e miti condanne sono la conseguenza naturale dei verbali incompleti, imprecisi o non redatti secondo equità e giustizia. Né attenuazioni né esagerazioni nell'esposizione dei fatti; misurare e pesare il significato delle parole perché la giustizia vuole la condanna in relazione con la gravità degli atti e di più non può volere la coscienza dell'agente.

Il requisito primo del guardapesca è quello di saper compiere il mandato con assoluta giustizia ed imparzialità.

L'agente che < non guarda in faccia a nessuno > - equivale a < che fa il proprio dovere di fronte a chicchessia > - sarà sempre temuto, ma nel medesimo tempo rispettato e stimato.

La più piccola parzialità basta a screditarlo.

## SCHEMA DI VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

*Generalità complete del contravvenuto* (Cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, domicilio):

*Natura della contravvenzione* (Pesca senza licenza governativa, uso di attrezzi proibiti, cattura di pesce novello, pesca con esplosivi, ecc.).

*Articoli di legge o di regolamento violati:* (vedi < Casi contravvenzionali > a pagina 11).

L'anno 19 . . . . , alle ore . . . . nella località di . . . . .(indicare esattamente il Comune ed eventualmente la Frazione, nonché il corso o bacino d'acqua) presenti i seguenti testimoni (possibilmente esporre le generalità complete ma sempre il preciso domicilio), io sottoscritto,



guardia giurata alle dipendenze del . . . . . trovandomi in servizio di vigilanza, ho sorpreso la persona (o le persone) emarginata intenta a pescare . . . . . (indicare con esattezza le infrazioni accertate con una succinta esposizione del fatto).

Dopo avere esibito i miei documenti di riconoscimento, l'ho dichiarato in contravvenzione per violazione degli articoli sopra segnati, procedendo al sequestro ( se ha avuto luogo) del pesce in suo possesso che ho devoluto in beneficenza a . . . . . come da ricevuta allegata, e degli attrezzi da pesca (indicare tipo e numero) che ho depositato presso . . . . .

Il presente verbale, redatto in triplice copia, viene trasmesso alla Pretura di . . . . . (quando sussista la violazione fiscale per pesca senza licenza governativa ) per i provvedimenti di competenza, e al . . . . . (Ente da cui dipende la guardia).

Firma e domicilio dell'agente.

### **Rifiuto di generalità.**

Qualora il contravvenuto si rifiutasse di fornire le proprie generalità (vedi pag. 8) è necessario farne menzione nel verbale, dopo le indicazioni delle infrazioni accertate e dell'esposizione del fatto, approssimativamente come segue:

< Richieste al contravvenuto le proprie generalità, si rifiutava decisamente di declinarle malgrado la mia qualifica di agente giurato. Pertanto viene denunciato anche per violazione all'art. 651 del Codice penale >.

Se invece si tratta di un caso di resistenza da parte del contravvenuto, si deve pur darne atto nel verbale. Ad esempio:

< Invitatoli contravventore a consegnarmi il pescato (oppure gli attrezzi da pesca) non solo si rifiutava ma si opponeva altresì con la forza che glielo prendessi. Oppure < mi strappava dalle mani il pesce e gli attrezzi che gli avevo tolto > impedendomi pertanto di effettuare il sequestro del corpo del reato >.

Oppure: < Solo con l'intervento di ( indicare chi ha presentato aiuto) ho potuto sequestrare quanto sopra. Il (nome del contravventore ) viene in conseguenza denunciato anche per il reato di cui all'art. 337 del Codice penale.

## **DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA DEI CORPI DEL REATO**

Il sequestro è un provvedimento temporaneo. L'agente che ha proceduto alla contravvenzione, eseguirà in ogni caso anche il ritiro degli attrezzi od altri oggetti attinenti al reato onde permettere al Magistrato di potersi pronunciare in merito.

La confisca invece è un provvedimento definitivo su cui decide il Magistrato con la condanna del contravventore. *L'agente non ha il potere di confisca.*

L'art. 38 del Testo Unico delle leggi sulla pesca stabilisce quando il Magistrato ha l'obbligo di pronunciare la confisca e cioè nei casi di pesca commercio del pesce novello; di pesca con esplosivi, sostanze venefiche ecc.; di commercio di pesce catturato nei modi anzidetti, ed in altri casi particolari di trasgressioni contemplati nei regolamenti.



Altrimenti la confisca non è obbligatoria ma il Giudice può sempre pronunciarla ove lo ritenga opportuno a termini dell'art. 240 del C.P.

Gli attrezzi da pesca vanno soggetti a confisca e distruzione quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo, oppure sono atti alla cattura del fregolo e del pesce novello (vedi pag.16); altrimenti sono soggetti soltanto a sequestro.

Si noti infine che la confisca dei pesci è in ogni caso inapplicabile quando essi derivino da acque private oppure soggette a diritti esclusivi od a concessioni per scopi di piscicoltura e vengano reclamati dall'avente diritto proprietario, possessore o concessionario.

## DEI FRODATORI

I pescatori di frodo si possono differenziare in tre distinte categorie:

- 1) Coloro che agiscono per ignoranza o per leggerezza, oppure per scarsa educazione e sensibilità; ed anche taluni pochi veramente miserabili che non sanno risolvere il problema dell'esistenza. Questi fuori legge commettono generalmente le infrazioni semplici o meno gravi e non è improbabile che talvolta agiscano in buona fede o comunque riescano a far valere questo stato di più o meno sussistente irresponsabilità.
- 2) Coloro che pur ben consapevoli di commettere un reato, arrischiano per avidità di lucro; categoria numerosa quanto pericolosa e scaltra (entro cui non mancano gli individui abienti), ma che nasconde con la massima cura gli istinti del lupo rapace, sotto la spoglia dell'innocente agnellino.
- 3) I delinquenti capaci di qualsiasi azione che nelle pesche vandaliche hanno trovato un mezzo di guadagnare con poca fatica e tenue rischio.

## DEGLI INFORMATORI

E' notorio che nell'ambiente della Pubblica Sicurezza i reati più gravi rimarrebbero quasi sempre impuniti qualora non intervenisse l'azione dei < delatori > o < spie > posta a bilanciare < l'omertà > che lega i delinquenti con una legge ferrea di reciproca assistenza.

Le < spie >, pur appartenendo in generale ai rifiuti della società, rappresentano una istituzione necessaria; dopo il misfatto la Polizia < indaga >; ma spesso tali indagini concluderebbero assai poco senza < delatori >.

Nel campo della vigilanza sulla pesca, per addivenire alla repressione o prevenzione dei reati più gravi, *normalmente perpetrati nelle ore < buie >*, è del pari necessario l'aiuto di persone che non chiameremo < spie >, termine antipatico anche ai galantuomini, bensì < informatori > perché effettivamente non sempre appartengono alla delinquenza operante o a riposo o convertita; non sempre agiscono per vendetta o per nuocere alla concorrenza delittuosa; ma si possono benissimo trovare nell'ambito degli stessi pescatori onesti che denunciano le malefatte allo scopo di tutelare i propri legittimi interessi ed anche per pure passione e sdegno contro i pirati delle acque.

Il guardapesca intelligente e che dalla propria opera vuol trarre i risultati migliori con la minima dispersione di forze, deve saper procurarsi l'aiuto degli < informatori > organizzando un vero e proprio servizio *segreto*.

Mantenere l'assoluta segretezza sulla identità di questi collaboratori è condizione indispensabile perché essi possano dare la loro opera preziosa.

Naturalmente le Direzioni dei servizi di Vigilanza istituite presso i Consorzi di tutela della pesca, dovranno stanziare dei premi adeguati al rendimento degli < informatori >.



Se l' < informatore > non dice spontaneamente il proprio nome e indirizzo, non bisogna chiederglielo. Quel che interessa è l' avviso tempestivo di un reato in preparazione, e poco serve sapere chi è l' avvistatore; costui, pur conservando l' incognito, potrà riscuotere il premio spettategli ad operazione favorevolmente conclusa.

L' agente invece deve fornire all' < informatore > tutti i dati necessari per metterlo in condizione di fargli pervenire l' avviso in tempo utile.

La Direzione dei Servizi di Vigilanza Consorziale si limiterà a coadiuvare il guardapesca nella creazione della rete informativa ed a controllare, per quanto possibile, i rapporti fra agenti ed informatori, partendo comunque dalla premessa che il tempestivo avviso che permette di prevenire o reprimere un reato, sempre utilissimo da *chiunque* provenga.

## QUANDO IL GUARDAPESCA SA IL PROPRIO MESTIERE

Non basta che il guardapesca conosca le leggi e i regolamenti, sappia presentarsi, comportarsi e redigere il verbale a dovere; perché lo si possa classificare fra coloro che fanno il proprio mestiere occorre che egli abbia imparato a conoscere tutti i sistemi fraudolenti, nonché i tempi utili e le località indicate per applicarli. Egli dovrà pur sapere tutte le astuzie che i bracconieri impiegano allo scopo di commettere le frodi e gli accorgimenti per nasconderle, nonché i mezzi più efficaci per smascherarli.

Nozioni queste che soltanto un non breve tirocinio può insegnare e che dimostrano come il mestiere del guardapesca sia tutt' altro che facile e agevole.

Il rendimento del guardapesca è relativo alle sue possibilità fisiche ed alla sua intelligenza. Svolgendosi il servizio all' aria aperta, di notte e di giorno, bisogna attribuirgli robustezza e resistenza; avendo a che fare con gente astuta e scaltrita in ogni malizia, gli è necessaria svogliatezza ed intuito e duttilità di raziocinio.

Soprattutto egli dovrà esercitare il mestiere con quella passione che è il lievito indispensabile per la buona riuscita in qualsivoglia attività umana.

## CALENDARIO DEL BRACCONIERE

### DOVE, QUANDO E COME INFIERISCE IL BRACCONAGGIO

*Gennaio.* - Uso del Tremaglio come rete a strascico sulle rapide - Cattura delle trote di smonta dalle acque correnti con bertovelli e lenze morte innescate a pesce vivo - Pesca con esplosivi nei tonfani - Con sostanze venefiche nelle rogge, rii, canali, colatori, ecc.

*Febbraio.* - Uso del Tremaglio come rete a strascico nelle rapide e fiocina con faro per la cattura dei temoli in frega - Pesca con esplosivi e sostanze venefiche come sopra - Uso abusivo delle < retine >.

*Marzo.* - Deviazioni e sbarramenti - Posa di reti e di inganni agli sbocchi dei canali, rogge, colatori, ecc. - Pesca notturna con fiocina e faro - Pesca durante le asciutte - Pesca con esplosivi e sostanze venefiche come sopra.

*Aprile.* - Uso abusivo della < Leva a tocco > - Posa di reti ed inganni agli sbocchi



## A CHI E' DEMANATA LA VIGILANZA SULLA PESCA

Per opportuna norma si trascrivono gli articoli 30e 31 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, che concernono la vigilanza:

< Art. 30. - La sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni sono affidate agli agenti del Corpo Forestale, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al personale delle Capitanerie di porto, della Marina e della Aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei Prefetti, ora la Provincia d'appartenenza L 112/98>.

< Art. 31. - Le Province , i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1906, n. 666, prestare giuramento davanti al Pretore, ora il Sindaco, ad essere singolarmente riconosciuti dal Prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, < hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria >.

In base alle disposizioni contenute nell'art. 58 del suddetto Testo Unico, le guardie giurate alle dipendenze dei Consorzi per la tutela della pesca possono esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del Consorzio dal quale dipendono, quando questo svolga la propria attività in più di una provincia.